



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
**Provincia di Agrigento**

**DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI**  
**nello spazio antistante l'isola ecologica e in tutto il territorio**  
**comunale.**

**Ordinanza n. 15**

**del 21.05.2019**

PREMESSO che il Comune di San Giovanni Gemini e Cammarata ( ufficio ARO) ,  
in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali,  
promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso il SISTEMA DI PORTA A  
PORTA con contenitori per le diverse tipologie di rifiuti e il conferimento presso il  
CENTRO DI RACCOLTA ( isola ecologica) ;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle  
vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la  
riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e  
pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di  
abbandono di rifiuti soprattutto nello spazio antistante l'isola ecologica sita nella via  
A.Meglio e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio,  
costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto,  
impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei  
rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discardie con grave pregiudizio sia del  
decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante  
l'adozione di una apposita ordinanza

RICHIAMATO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);



VISTI, in particolare: - l'art.178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”*; -

l'art.192, a norma del quale *“l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*; -

l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; -

gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì: - il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie; -

Vista Legge 24 novembre 1981, n.689; -

Vista LR 4 maggio 1982, n.19; - l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; -

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n.15;

Vista la deliberazione del C.C.n.15 del 14.07.2016;

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani;

### **ORDINA**

E' vietato, nell'intero territorio comunale, e nello spazio antistante l'isola ecologica sita nella via A.Meglio di questo Comune, l'abbandono ed il deposito di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori che ogni nucleo familiare, attività commerciali, imprese etc.. ha in dotazione per effettuare la raccolta differenziata.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti:

- di conferire i rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, rifiuti riciclabili esclusivamente nei contenitori all'uopo disponibili, rispettando la tipologia di rifiuto conferibile in ciascuno di essi;

- di provvedere al trasporto dei rifiuti non conferibili (materiale ferroso, legno, materiale ingombrante, ecc.) presso il CENTRO di RACCOLTA COMUNALE (isola ecologica) SITO presso la VIA A.MEGLIO di questo COMUNE.

Vengono apposte n.4 segnali di Divieto di abbandono rifiuti di cui n.2 nello spazio antistante l'isola ecologica;

n.2 lungo la via S.Paolo.

n.1 lungo la strada di penetrazione agricola in c.da Melaco..

### **DEMANDA**

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni previste nel Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani, e dalla leggi vigenti.

per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza valgono le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali.


Chiunque violi la disposizioni salvo che il fatto non costituisce reato a norma degli artt.650 e 674 c.p.è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 500,00.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza , gli interessati potranno proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio online del Comune.

San Giovanni Gemini 28.05.2019



  
IL SINDACO  
Dr. Carmelo Panepinto